



Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (RS 817.022.1)

Commento generale

L'ordinanza concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale è stata elaborata formalmente e messa in vigore il 23 novembre 2005. La maggior parte dei requisiti materiali, tuttavia, non sono stati ridefiniti da più di 10 anni. È giunto il momento di aggiornare diversi parametri considerando:

- l'insorgenza di nuove problematiche legate, in particolare, agli sviluppi analitici nell'ambito del rilevamento di microinquinanti
- le recenti scoperte scientifiche in tossicologia umana
- le cambiate esigenze, a livello europeo, concernenti l'acqua potabile
- l'attuazione del Protocollo acqua e salute

Nel 2008, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha convocato le cerchie interessate per discutere delle migliorie da apportare alla legislazione svizzera concernente l'acqua destinata al consumo umano. Dalla consultazione sono emerse le proposte di modifica descritte di seguito.

I requisiti per l'«acqua minerale naturale» e l'«acqua sorgiva» devono essere differenziati da quelli per l'acqua potabile. Per evitare, infatti, qualsiasi ostacolo alla libertà di commercio, è necessario riprendere in maniera integrale nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari i requisiti fissati nella legislazione europea, segnatamente nelle direttive 2003/40/CE e 2009/54/CE, concernenti le acque minerali naturali e le acque sorgive.

In questa sede non sono invece presi in considerazione gli effetti dell'entrata in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari. Il riconoscimento delle acque di balneazione e della doccia come oggetto d'uso consentirà, in futuro, di elaborare nuove ordinanze o criteri concernenti l'acqua delle piscine e quella delle docce.

I criteri per la qualità delle acque di balneazione (laghi e fiumi) saranno trattati separatamente nel quadro di una raccomandazione dell'UFAM basata sulla direttiva 2006/7/CE. Tale raccomandazione, attualmente in fase finale d'elaborazione, sostituirà la vigente pubblicazione dell'UFSP del 1991. Questi criteri, infatti, non hanno una base legale nella legislazione in materia di derrate alimentari.

Commento ai singoli articoli

Art. 3

Il capoverso 2 stabilisce i requisiti che un'acqua deve soddisfare per essere potabile. A tale proposito, è importante precisare che, per essere dichiarata «potabile», l'acqua deve adempiere tutti i criteri

dell'OSoE. Finora, era stabilito che l'acqua potabile dovesse rispettare i valori limite fissati nell'OSoE; la lista di tali valori, tuttavia, non è esaustiva e le sostanze estranee non regolamentate non devono rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori. Tale definizione non tiene conto degli articoli generali dell'OSoE, segnatamente dell'articolo 1, in virtù del quale le sostanze estranee e i componenti (sostanze) possono essere presenti negli o sugli alimenti solo in quantità innocue per la salute e se tecnicamente indispensabili.

Tutte le sostanze estranee recentemente riscontrate nell'acqua potabile non comportano necessariamente valori limite. Affinché l'acqua sia potabile è importante considerare anche tali nuove sostanze nell'ambito della valutazione integrale degli aspetti sanitari dell'acqua potabile.

Art. 5

Per quanto riguarda il capoverso 1, i fornitori di acqua potabile non possono informare esaustivamente tutti i consumatori occasionali. I turisti, o le persone che ogni tanto si dissetano a una fontana, infatti, non ricevono le informazioni del caso. Si precisa che i principali fruitori di queste ultime sono innanzitutto i clienti dei fornitori di acqua potabile, ovvero le famiglie e le aziende.

Art. 6

Nella versione precedente dell'articolo 6 capoverso 1 si restringeva la definizione di acqua potabile, precisando che è distribuita «a terzi», mentre l'articolo 2 è più generale. I requisiti per l'acqua potabile, in effetti, si applicano anche all'acqua utilizzata nella produzione di derrate alimentari o per il lavaggio di contenitori di alimenti. Di conseguenza, gli impianti di acquedotto servono a usi molti vari e la definizione deve rimanere molto generale.

L'articolo 6 capoverso 3 è completato da una disposizione che crea un nesso tra la legislazione in materia di derrate alimentari e quella sulla protezione delle acque. È infatti necessario sapere se le zone di protezione sono state delimitate e se vengono rispettate. Tale procedura è un elemento fondamentale dell'analisi del rischio, che tutti i fornitori di acqua sono tenuti a effettuare periodicamente e a presentare in occasione delle ispezioni ufficiali.

Art. 13

Le acque minerali naturali possono essere trattate esclusivamente con i mezzi esplicitamente descritti nella presente ordinanza. Onde evitare qualsiasi ostacolo tecnico con i Paesi limitrofi, è necessario considerare la direttiva 2009/54/CE e il regolamento (UE) n. 115/2010 CE.

Per tale motivo, il capoverso 2 è stato modificato inserendo l'impiego di aria arricchita di ozono. Inoltre, a partire da marzo 2010, è altresì consentito applicare un trattamento con allumina attivata per ridurre il tenore di fluoro. Tale trattamento va espressamente riportato in etichetta, con una formula specifica (cfr. art. 15).

Il capoverso 3 è stato soppresso, considerato che i criteri di purezza applicabili all'acqua minerale naturale non sono più automaticamente identici a quelli dell'acqua potabile. Esempi espliciti al riguardo sono riportati nell'OSoE e nell'ORI.

Art. 15

Il regolamento n. 115/2010 della Commissione europea autorizza il trattamento per l'eliminazione del fluoro a condizione che l'etichetta contenga indicazioni al riguardo. Si propone di riprendere esattamente la stessa dichiarazione, onde evitare ostacoli tecnici per le acque minerali naturali

interessate provenienti dalla Comunità europea. Per il mercato svizzero, è importante riconoscere la terminologia del regolamento europeo nonché ciò che è stato esplicitamente autorizzato dai produttori elvetici. Per tale motivo, si propone altresì di consentire a questi ultimi l'uso del termine «acqua parzialmente defluorizzata», di usuale impiego e più chiaro per i consumatori.

È anche importante di riprendere la dichiarazione legata al trattamento di un'acqua minerale naturale con l'aria arricchita di ozono, come proposto dalla direttiva 2003/40/CE.